



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1912

ROMA — Venerdì, 19 aprile

Numero 94

DIREZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
> a domicilio e nel Regno: > > 36: > > 19: > > 10
Per gli Stati dell'Unione postale: > > 50: > > 41: > > 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunci > 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunci.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Leggi e decreti: Legge n. 304 che approva la convenzione 16 giugno 1911 stipulata con gli Istituti fondatori della Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro — Legge n. 308 che proroga al 31 dicembre 1920 la disposizione della legge 2 aprile 1882, n. 608 (serie 3^a), sulla affrancazione delle servitù di erbatico e di pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno ed Udine — RR. decreti numeri 309, 310 e 311 riflettenti: Aggiunte agli organici delle scuole medie con assegnazione alla scuola tecnica di Abbiatograsso ed all'istituto tecnico di Casalmonferrato - Fissazione dell'annuo introito delle tasse scolastiche per l'istituto « Leopardi » di Casalmonferrato — Relazioni e RR. decreti per la proroga di poteri dei RR. commissari straordinari di Chiaravalle (Ancona), Noci (Bari), Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) — Ministero dell'interno - Commissione reale pel credito comunale e provinciale: Avviso di convocazione dei creditori — Ministero dei lavori pubblici: Graduatoria dei candidati riusciti idonei al concorso per posti d'applicato di terza classe — Ministero delle finanze: Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di volontario nell'amministrazione provinciale delle imposte dirette e del catasto — Ministero degli affari esteri: Elenco degli italiani morti a Buenos Aires nel febbraio 1912 — Ministero delle finanze: Avviso di concorso, pel conferimento dei banchi-lotto — Ministero di grazia, giustizia e culti: Errata corrige — Ministero delle poste e dei telegrafi: Avviso — Disposizioni nel personale dipendente — Ministero del tesoro: Direzione generale del debito pubblico: Avviso — Direzione generale del tesoro: Prezzo del cambio per certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione — Ministero d'agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale del commercio: Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno — Concorsi.

Parte non ufficiale.

Diario estero — Diario della guerra — Bibliografia — Cronaca italiana — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 304 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione stipulata a Roma addì 16 giugno 1911, fra il ministro di agricoltura, industria e commercio e

- la Cassa di risparmio di Milano;
- la Cassa di risparmio di Torino;
- la Cassa di risparmio di Bologna;
- il Monte dei Paschi di Siena;
- la Cassa di risparmio di Genova;
- la Cassa di risparmio di Roma;
- la Cassa di risparmio di Venezia;
- il Banco di Napoli;
- il Banco di Sicilia,

concernente la Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Ferme restando le disposizioni della legge 8 luglio 1883, n. 1473, la convenzione predetta sostituisce, per tutti gli effetti, la convenzione precedente approvata con quella legge e modificata con la legge 23 dicembre 1886, n. 4233, e con i Regi decreti 24 luglio 1887, n. 4808, e 22 novembre 1888, n. 5827.

Art. 2.

Fino a che non sia stato provveduto alla nomina del Consiglio superiore e del Comitato esecutivo della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, ai termini della convenzione approvata colla presente legge, l'amministrazione della Cassa nazionale predetta continuerà ad essere tenuta dal Consiglio superiore e dal Comitato esecutivo costituiti a norma della convenzione precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1912.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

CONVENZIONE

fra il ministro di agricoltura, industria e commercio da una parte e
 la Cassa di risparmio di Milano;
 la Cassa di risparmio di Torino;
 la Cassa di risparmio di Bologna;
 il Monte dei Paschi di Siena;
 la Cassa di risparmio di Genova;
 la Cassa di risparmio di Roma;
 la Cassa di risparmio di Venezia;
 il Banco di Napoli;
 il Banco di Sicilia;

dall'altra parte, si è stipulata la seguente convenzione, nell'intesa che questa debba sostituire per tutti gli effetti la convenzione precedentemente stipulata e approvata colla legge 8 luglio 1883, n. 1473, e modificata colla legge 23 dicembre 1886, n. 4333, e con i RR. decreti 24 luglio 1887, n. 4808, e 22 novembre 1888, n. 5827, per la fondazione e l'ordinamento della Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Art. 1.

È fondata una cassa di assicurazione per il risarcimento dei danni causati da infortuni sul lavoro che colpiscono gli operai occupati alla dipendenza e per conto di imprese o industrie esercitate nel Regno.

Essa costituisce un ente morale autonomo col nome di « Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro » ed ha sede in Roma.

Art. 2.

Concorrono a formare la Cassa nazionale di assicurazione gli istituti sottoscritti alla presente convenzione.

Art. 3.

Questi istituti contribuiscono alla formazione del fondo di garanzia della Cassa di assicurazione.

Il fondo medesimo è stabilito nella misura di un milione e quattrocentocinquantamila lire.

La Cassa di risparmio di Milano concorre a tal uopo con lire 625.000;

la Cassa di risparmio di Torino con L. 100.000;
 la Cassa di risparmio di Bologna con L. 100.000;
 il Monte dei Paschi di Siena con L. 100.000;
 la Cassa di risparmio di Genova con L. 75.000;
 la Cassa di risparmio di Roma con L. 100.000;
 la Cassa di risparmio di Venezia con L. 50.000;
 il Banco di Napoli con L. 200.000;
 il Banco di Sicilia con L. 100.000.

Art. 4.

L'amministrazione autonoma della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni del lavoro è retta da un Consiglio superiore e da un comitato esecutivo, composti e nominati nel modo indicato negli articoli seguenti.

Art. 5.

Il Consiglio superiore è composto: di rappresentanti degli istituti fondatori e di membri da nominarsi con decreto Reale.

I rappresentanti degli istituti fondatori sono nominati direttamente dagli istituti stessi, uno per ciascuno, fatta eccezione per la Cassa di risparmio di Milano che ne nomina tre.

I membri da nominarsi con decreto Reale sono sei, dei quali:
 due rappresentanti degli imprenditori ed industriali;
 due rappresentanti degli operai;
 due proposti liberamente dal ministro.

I rappresentanti degli imprenditori ed industriali e i rappresentanti degli operai saranno scelti, i primi fra quattro nomi designati dalle principali organizzazioni degli imprenditori e industriali, i secondi fra quattro nomi designati dalle principali organizzazioni operaie.

Con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il comitato permanente del lavoro, sarà compilato, per gli effetti di cui al capoverso precedente, un elenco delle organizzazioni padronali e operaie.

Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio superiore un rappresentante del ministero d'agricoltura, industria e commercio, e il direttore dell'ufficio del lavoro presso il ministero stesso.

Art. 6.

I componenti il Consiglio superiore nominati con decreto Reale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di vacanza fra i rappresentanti degli imprenditori ed industriali e i rappresentanti degli operai, i consiglieri da nominarsi in sostituzione saranno scelti fra i nomi già designati nell'occasione della nomina immediatamente precedente dell'intero Consiglio.

I consiglieri nominati in sostituzione di altri, che hanno cessato dall'ufficio prima dell'ordinaria scadenza triennale, durano in carica per il tempo in cui vi sarebbero rimasti i consiglieri ai quali sono sostituiti.

Art. 7.

Il Consiglio superiore nomina fra i suoi membri il presidente ed il vice presidente.

Art. 8.

Il comitato esecutivo è composto del presidente, del vice presidente e di cinque componenti del Consiglio superiore scelti dallo stesso Consiglio e dei quali, uno fra i rappresentanti degli imprenditori e industriali, e uno fra i rappresentanti degli operai.

Art. 9.

Il fondo di garanzia di un milione e quattrocento cinquanta mila lire è stato versato alla sede centrale della Cassa nazionale di assicurazione e i relativi interessi restano acquisiti alla Cassa stessa, che ne dispone come d'ogni altro suo provento; essa provvede coi propri fondi a tutte le spese di esercizio e d'amministrazione.

Il predetto fondo di garanzia sarà rimborsato, senza interessi, agli istituti fondatori, proporzionatamente ai loro rispettivi contributi, sulla parte delle riserve già cumulate prima d'ora dalla Cassa, ai sensi dell'art. 4 della precedente convenzione-legge, eccedente L. 500.000 di cui al detto articolo e successivamente sugli avanzi ulteriori che saranno per verificarsi.

Art. 10.

Il Consiglio superiore determina le regole e l'indirizzo generale dell'amministrazione e i rapporti che intercedono fra l'amministrazione centrale e gli altri istituti fondatori e le sedi compartimentali; fissa i periodi di convocazione; approva i conti della gestione; delibera sulle eventuali riforme delle tariffe; e finalmente prende tutti quei provvedimenti che saranno determinati da uno speciale regolamento interno da sottoporsi alla sua approvazione dal comitato esecutivo.

Nelle deliberazioni del Consiglio superiore a parità di voti si intende respinta la proposta.

Art. 11.

Il Consiglio superiore stabilirà le norme colle quali sarà affidata la gestione alle singole sedi compartimentali.

Art. 12.

La Cassa nazionale di assicurazione e per gli infortuni e la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai prenderanno gli opportuni accordi per organizzare nell'interesse comune dei due istituti il servizio delle sedi compartimentali, delle sedi secondarie, degli uffici locali e il servizio locale, ispettivo e medico.

Questi accordi devono principalmente tendere ad ottenere che, con reciproca utilità ed economia di spesa per i due istituti, le sedi, gli uffici, gli ispettori e gli agenti locali possono essere comuni.

Art. 13.

Il fondo della Cassa nazionale di assicurazione è formato:

- a) dai premi di assicurazione;
- b) dai frutti dei capitali investiti;
- c) dai lasciti, dalle donazioni e da ogni altro provento eventuale e volontario, rivolto a beneficio di tutti gli iscritti o avente particolare designazione.

Art. 14.

Possono venire assicurate persone residenti nel Regno, che abbiano raggiunto l'età di nove anni, e che attendano a lavori manuali o prestino servizio ad opera o a giornata, salve le eccezioni che potranno essere stabilite nei regolamenti della Cassa e purché siano osservate le disposizioni legislative e regolamentari sul lavoro dei fanciulli.

Art. 15.

L'assicurazione è individuale e collettiva. L'assicurazione collettiva è fatta dai padroni soltanto, dai padroni e operai e dai soli operai uniti in corsorzio.

Art. 16.

L'assicurazione individuale e l'assicurazione collettiva vengono stabilite per tutti i casi di infortunio da cui deriva:

- a) la morte dell'assicurato;
- b) l'inabilità assoluta permanente al lavoro;
- c) l'inabilità parziale permanente al lavoro;
- d) l'inabilità temporanea al lavoro.

Il sussidio giornaliero in caso di inabilità temporanea viene accordato a partire dal sesto d'infermità rimanendo esclusi dal sussidio i primi cinque giorni.

Alla disposizione del capoverso precedente è fatta eccezione per gli operai la cui assicurazione è obbligatoria per legge, e per i quali il sussidio giornaliero sarà concesso ai termini della legge stessa.

Art. 17.

Il comitato esecutivo predisporrà le tariffe dei premi e la misura delle indennità tanto per l'assicurazione individuale quanto per la collettiva, da presentare, per l'approvazione, al Consiglio superiore di cui all'art. 5 ed al Governo.

Le tariffe medesime e la qualificazione e determinazione dei casi di inabilità al lavoro contemplati nell'articolo precedente saranno indicate in apposito regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Le tariffe saranno rivedute di cinque in cinque anni, giusta le norme stabilite nell'art. 10.

Art. 18.

Nei casi di infortuni di operai la cui assicurazione sia obbligatoria per legge le indennità sono liquidate e pagate nei modi e termini stabiliti dalla legge stessa.

Negli altri casi le indennità sono liquidate al danneggiato in somma capitale.

La Cassa, su domanda dell'avente diritto, può versare il capitale medesimo alla Cassa nazionale di previdenza per l'inabilità e per la vecchiaia degli operai perchè lo converta in una rendita vitalizia.

Art. 19.

Alla chiusura annuale dei conti l'avanzo netto dell'esercizio sarà devoluto al fondo di garanzia.

Art. 20.

Gli istituti fondatori, in conseguenza all'effettuato versamento del fondo di garanzia, di cui agli articoli 3 e 9 della presente convenzione, non hanno alcun obbligo ulteriore di sostenere le spese di amministrazione della Cassa, nè assumono altro rischio sulla gestione della Cassa.

Art. 21.

Potranno essere ammessi tra gli istituti fondatori, con parità di

doveri e di diritti, salva l'approvazione governativa, quegli altri istituti od enti morali che accederanno alla presente convenzione.

Il Consiglio superiore deciderà sulla loro domanda e sulle modalità per la loro cooperazione.

Disposizioni transitorie.

Art. 22.

Al trasferimento della sede centrale della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro da Milano a Roma sarà provveduto entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, della legge con la quale sarà approvata la presente convenzione.

Art. 23.

Tutti indistintamente gl'impiegati della sede centrale e delle sedi compartimentali, che si troveranno in servizio alla data della promulgazione della legge con la quale sarà approvata la presente convenzione, saranno mantenuti nei loro rispettivi gradi, uffici e stipendi secondo l'organico e il regolamento del personale attualmente vigente.

Roma, 16 giugno 1911.

Francesco Nitti.

Alfonso Barinetti, per la Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

Cesare Ferrero di Cambiano, per la Cassa di risparmio di Torino.

Mario Ciani, per il Monte dei Paschi di Siena.

P. F. Casaretto, per la Cassa di risparmio di Genova.

Giovanni Cavalletti Rondanini, per la Cassa di risparmio di Roma.

Giovanni Sacchi, per la Cassa di risparmio di Venezia.

Salvatore Giordano Zocchi, per il Banco di Napoli.

Michele Misone, per il Banco di Sicilia.

Enrico Silvani, per la Cassa di risparmio di Bologna.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio

NITTI.

Il numero 808 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La disposizione dell'art. 7, comma 1°, della legge 2 aprile 1882, n. 698 (serie 3^a), con la quale sono determinati i modi d'impiego dell'annuo canone e dei frutti dei capitali provenienti dall'affrancazione delle servitù di erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno ed Udine, estesa con l'altra legge 2 maggio 1885, n. 3093 (serie 3^a), alle provincie di Treviso e Venezia per l'abolizione dello stesso diritto, ed ai comuni di Favria, Andrate, Chiaverano e Bollengo, in provincia di Torino, per l'abolizione del diritto di pascolo e di boscheggio, è prorogata sino al 31 dicembre 1920.